

**Causa C-315/24**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

29 aprile 2024

**Giudice del rinvio:**

Högsta förvaltningsdomstolen (Svezia)

**Data della decisione di rinvio:**

25 aprile 2024

**Ricorrente:**

Nestlé Sverige AB

**Resistente:**

Autorità per l'ambiente del Comune di Helsingborg

---

[OMISSIS]

Lo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa, Svezia) emette la seguente

**DECISIONE**

Si chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi in via pregiudiziale in forza dell'articolo 267 TFUE conformemente all'allegata domanda (Allegato al processo verbale).

**ALLEGATO**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale presentata, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, riguardo all'interpretazione degli articoli 5, paragrafo 2, lettera g), e 6, paragrafo 2, del regolamento delegato della Commissione (UE) 2016/128[, del 25 settembre 2015,] che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati a fini medici speciali [(GU 2016, L 25, pag. 30); in prosieguo: il «regolamento 2016/128»]**

## Introduzione

- 1 Lo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa, Svezia) chiede, con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, di ottenere chiarezza riguardo alla circostanza se talune informazioni relative al valore energetico e alle quantità di diverse sostanze nutritive indicate sull'imballaggio contenente un alimento a fini medici speciali costituiscano una ripetizione vietata di informazioni contenute nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria o se esse, al contrario, costituiscano informazioni ammissibili che integrano la dichiarazione nutrizionale obbligatoria.
- 2 La questione interpretativa è sorta in una causa riguardante una decisione emessa da una pubblica autorità che ha richiesto ad una società del settore alimentare di eliminare le informazioni relative al valore energetico e al contenuto nutrizionale effettivo dall'etichettatura del prodotto. La soluzione a tale questione rileva ai fini dell'esame della validità della decisione.

## Diritto dell'Unione europea

- 3 L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 25 ottobre 2011,] relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione [(GU 2011, L 304, pag. 18)] (in prosieguo: il «regolamento n. 1169/2011») contiene un elenco di particolari indicazioni obbligatorie nell'etichettatura degli alimenti, includente una dichiarazione nutrizionale.
- 4 All'articolo 30, paragrafo 1, è stabilito che la dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca indicazioni sul valore energetico e sulle quantità di diverse sostanze nutritive. Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, il valore energetico e le quantità delle sostanze nutritive devono essere indicate per 100 g o per 100 ml.
- 5 Dall'articolo 33, paragrafo 1, deriva che la dichiarazione nutrizionale, al ricorrere di determinati presupposti, può anch'essa contenere indicazioni sul valore energetico e le quantità di sostanze nutritive espresse per porzione e/o per unità di consumo.
- 6 Il regolamento 2016/128 stabilisce specifici requisiti d'informazione relativi agli alimenti a fini medici speciali. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, oltre alle particolari indicazioni obbligatorie elencate nell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011, sono obbligatorie alcune indicazioni complementari per tali alimenti, includenti una descrizione delle proprietà e/o caratteristiche del prodotto che lo rendono utile in relazione alla malattia, al disturbo o allo stato patologico per la cui gestione dietetica esso è previsto, specialmente, a seconda

dei casi, quelle riguardanti la particolare lavorazione e formulazione, l'aumento, la riduzione, l'eliminazione o qualsiasi modifica delle sostanze nutritive e i motivi dell'utilizzo del prodotto (lettera g)).

- 7 Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento 2016/128, le informazioni contenute nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria non devono essere ripetute nell'etichettatura.

## **Fatti**

- 8 L'Autorità per l'ambiente del Comune di Helsingborg (Miljönämnden i Helsingborgs kommun) ha deciso di esigere che la Nestlé Sverige Aktiebolag elimini le informazioni sul valore energetico e sul contenuto effettivo in sostanze nutritive (quali grassi, proteine e fibre) dall'imballaggio che contiene alimenti a fini medici speciali. Secondo l'Autorità per l'ambiente, le indicazioni riportate in una sede diversa dalla dichiarazione nutrizionale sono vietate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento 2016/128 poiché costituiscono ripetizioni delle indicazioni che si trovano nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria.
- 9 Le indicazioni contestate si trovano sulla parte anteriore dell'imballaggio. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive vi sono indicate in modo diverso che non per 100 gr o per 100 ml, che sono le forme di espressione da applicare nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria. Ad esempio, su una delle scatole, che contiene 200 ml, è indicato il valore energetico in kcal per 200 ml.
- 10 La società ha richiesto, senza successo, un riesame della decisione dinanzi all'Autorità per l'ambiente e, in seguito a ricorso, dinanzi al Länsstyrelsen i Skåne län (Consiglio amministrativo della contea della Scania). Tale società ha proposto ricorso dinanzi al Förvaltningsrätten i Malmö (Tribunale amministrativo di Malmö, Svezia) chiedendo l'annullamento della decisione contestata. La società ha fatto valere che le indicazioni non costituiscono ripetizione delle indicazioni che si trovano nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria, ma che esse ne sono un complemento inteso a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera g), del regolamento 2016/128.
- 11 Il Förvaltningsrätten (Tribunale amministrativo) ha respinto il ricorso, al pari del Kammarrätten i Göteborg (Corte d'appello amministrativa di Göteborg, Svezia) in seguito ad impugnazione della società. Sia il Förvaltningsrätten (Tribunale amministrativo) sia il Kammarrätten (Corte d'appello amministrativa) hanno considerato che qui trattasi di ripetizioni vietate della dichiarazione nutrizionale obbligatoria. Secondo detti giudici, era irrilevante che le informazioni fossero espresse in modo diverso rispetto alla dichiarazione nutrizionale obbligatoria; sono informazioni che, come tali, non devono essere ripetute. Secondo il Kammarrätten (Corte d'appello amministrativa, Svezia), tali indicazioni non contengono neppure altre informazioni rispetto a quelle contenute nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria. Pertanto, secondo il Kammarrätten, non si

tratta delle indicazioni che devono esservi apposte a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera g), del regolamento 2016/128.

- 12 La società ha impugnato la sentenza del Kammarrätten (Corte d'appello amministrativa, Svezia) dinanzi all'Högsta förvaltnings-domstolen (Corte suprema amministrativa, Svezia) chiedendo l'annullamento della decisione. L'Autorità per l'ambiente sostiene che l'impugnazione deve essere respinta.

### **Osservazioni delle parti**

*Nestlé Sverige AB*

- 13 La società sottopone i seguenti motivi. Le indicazioni costituiscono una descrizione delle caratteristiche e delle proprietà del prodotto necessarie per garantire che il prodotto sia utilizzato in modo corretto. L'etichettatura consente al personale sanitario in condizioni di superlavoro e al personale non provvisto di preparazione scientifica di individuare il prodotto adatto. Poiché le indicazioni sono date per porzione o per imballaggio e non per 100 g o per 100 ml, non si tratta delle stesse indicazioni contenute nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria. Tale metodo di etichettatura degli alimenti a fini medici speciali costituisce una prassi del settore in tutta l'Unione europea e l'etichettatura è stata accettata in altri Stati dell'UE.

*Autorità per l'ambiente del Comune di Helsingborg*

- 14 L'Autorità per l'ambiente sottopone i seguenti motivi. Il requisito di fornire una descrizione di quanto rende il prodotto particolarmente utile e di quali nutrienti siano stati modificati per questa ragione non equivale a ripetere specificamente il valore energetico o la quantità di particolari nutrienti. È possibile descrivere quali nutrienti siano stati aumentati o ridotti, eliminati o modificati senza indicarne la quantità. Ciò costituisce una ripetizione delle informazioni, anche se è espressa, ad esempio, per 200 ml.

### **La necessità di una pronuncia pregiudiziale**

- 15 È pacifico, nel presente caso, che la società ha etichettato i prodotti di cui trattasi indicando il valore energetico e le quantità dei diversi nutrienti per porzione o per unità di consumo. Per stabilire se tale etichettatura soddisfi i requisiti previsti dal regolamento 2016/128, lo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa, Svezia) deve decidere se tali indicazioni costituiscano ripetizioni vietate delle indicazioni contenute nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria (articolo 6, paragrafo 2) oppure se, al contrario, esse costituiscano indicazioni ammissibili che completano la dichiarazione nutrizionale obbligatoria (articolo 5, paragrafo 2, g)). È pertanto questione relativa a come i due articoli debbano essere interpretati e a come essi si rapportino l'uno all'altro.

- 16 Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera g), l'etichettatura deve contenere una descrizione delle proprietà e/o caratteristiche del prodotto che lo rendono utile in relazione alla malattia, al disturbo o allo stato patologico per la cui gestione dietetica esso è previsto, specialmente, quelle riguardanti l'aumento, la riduzione, l'eliminazione o qualsiasi modifica delle sostanze nutritive. Secondo il Kammarrätten (Corte d'appello amministrativa, Svezia), le informazioni in questione contenute nell'etichettatura della società non costituiscono una descrizione siffatta in quanto tali indicazioni non contengono maggiori informazioni di quelle che derivano dalla dichiarazione nutrizionale obbligatoria. La società insiste, al contrario, che tali indicazioni costituiscono informazioni chiave che completano la dichiarazione nutrizionale.
- 17 L'articolo 6, paragrafo 2, inoltre, contiene il divieto di ripetere nell'etichettatura le informazioni contenute nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria, che deve contenere indicazioni sul valore energetico e sulla quantità delle diverse sostanze nutritive. Le istanze subordinate hanno dichiarato che da tale divieto consegue che dette indicazioni, per come appaiono nell'etichettatura della società, ai sensi del regolamento non sono ammissibili.
- 18 Lo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa) osserva da questo punto di vista che sarebbe possibile, in linea di principio, che la società soddisfacesse il requisito stabilito all'articolo 5, paragrafo 2, lettera g), senza indicare il contenuto effettivo del prodotto, ma sorge la questione se sia necessario formulare la descrizione in tal modo.
- 19 Nell'etichettatura dei prodotti data dalla società sono espresse indicazioni relative al valore energetico e alle quantità di diverse sostanze nutritive in modo diverso da quello in cui devono essere espresse nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 1169/2011. Esse non sono dunque espresse per 100 g o per 100 ml, ma sono invece espresse per porzione o per unità di consumo, cioè in conformità alla forma di espressione consentita dall'articolo 33, paragrafo 1, di tale regolamento. La società sottolinea nei suoi argomenti questo aspetto, secondo cui tali informazioni non costituiscono una ripetizione. Le istanze subordinate, per converso, considerano quanto appena detto irrilevante.
- 20 Alla luce di quanto esposto, è possibile assumere orientamenti diversi. La Corte di giustizia dell'Unione europea non si è ancora pronunciata riguardo ai due articoli su cui si incentra la controversia e cioè gli articoli 5, paragrafo 2, lettera g), e 6, paragrafo 2, del regolamento 2016/128.
- 21 Lo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa, Svezia) considera pertanto necessario richiedere una pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

## Questioni

- 22 Lo Högsta förvaltningsdomstolen si prega di sottoporre alla Corte di giustizia le questioni pregiudiziali seguenti:

*Domanda 1:* Se le indicazioni sul valore energetico del prodotto e sulle quantità di diverse sostanze nutritive, riportate in una sede diversa rispetto alla dichiarazione nutrizionale, costituiscano una descrizione complementare delle proprietà e delle caratteristiche del prodotto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera g), del regolamento 2016/128.

*Domanda 2:* In caso di risposta affermativa alla questione sub 1), se l'articolo 6, paragrafo 2, che contiene il divieto di ripetere nell'etichettatura indicazioni contenute nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria, osti a che, nella descrizione a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera g), siano riportate indicazioni relative al valore energetico e alle quantità di diverse sostanze nutritive, qualora tali indicazioni siano espresse in modo diverso che per 100 g o per 100 ml.